



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha disposto il 18 giugno scorso la fase di Attenzione per Incendi Boschivi dal 2 luglio al 3 settembre in tutta la regione.

Dal PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE e dal PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00 - PERIODO 2017-2021 si rileva l'assenza nel territorio di Fiscaglia di aree boscate propriamente dette.

Tuttavia, pur se con un potenziale di rischio incendi vicino al minimo rilevabile, esistono aree arbustive o alberate lungo le strade o i canali che meritano un occhio di riguardo.

Si invitano pertanto i cittadini ad evitare comportamenti a rischio di innesco, soprattutto lungo le strade dove sono di preferenza ubicate le masse vegetali vulnerabili.

Si allegano le norme vigenti di prevenzione degli incendi che tutti i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente e che sono sanzionabili durante la fase di attenzione estiva.

Ricordo che i cittadini sono parte attiva del sistema nazionale di protezione civile.

Fiscaglia, 24/06/2019

Il sindaco
Fabio Tosi

REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE

n. 3 del 01/08/2018

(DGR 1226 del 30/07/2018)

TITOLO VI

COMPORAMENTI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELLE AREE BOScate, CESPUGLIATE O ARBORATE E NELLE RELATIVE AREE LIMITROFE AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 2000

Articolo 58 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi

1. Fatto salvo quanto previsto ai restanti commi del presente articolo e all'art. 59, sono vietati: a) l'accensione di fuochi all'aperto nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni. Tale distanza è elevata a 200 metri nei periodi in cui, alle condizioni e con le modalità definite nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, o fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, o periodi a rischio di incendio boschivo ai sensi della legge n. 353 del 2000; b) durante i periodi dichiarati di grave pericolosità, negli ambiti di cui alla lettera a), l'accensione di fuochi, l'uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, il fumo o comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

2. Sono consentite anche nei periodi dichiarati di grave pericolosità, nel rispetto di quanto stabilito nel presente comma e nei commi 3 e 4, con le eventuali ulteriori cautele indicate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le seguenti attività: a) l'uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali, nonché l'accensione del fuoco quando strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti da parte di coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare negli ambiti di cui al comma 1, lett. a), negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe pagane 55 di 97 secche e da altri materiali facilmente infiammabili e con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace, delle faville e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo; b) il riscaldamento e la cottura di alimenti su apposite strutture (bracieri) o focolai, ubicati nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a); c) il riscaldamento e la cottura di alimenti, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a), in apposite aree di sosta individuate con appositi cartelli segnaletici dall'Ente forestale, dall'Ente di gestione dell'area protetta o dal Comune, in apposite strutture aventi le caratteristiche minime di sicurezza definite nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; d) l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout di cui all'art. 14, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), previa autorizzazione del Sindaco, per il riscaldamento e la cottura di alimenti, con le modalità e le cautele di cui alla lettera a) e purché si utilizzino strutture rimovibili o comunque si adottino i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille; e) l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout per finalità diverse dal riscaldamento e la cottura di alimenti, previa autorizzazione del Sindaco, purché il fuoco sia acceso dal responsabile dell'associazione scout in aree preventivamente individuate, in assenza di vento, al di fuori delle aree boscate o arbustate e mai sottochioma, in aree

ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo l'utilizzo ed impedendo la diffusione di faville e scintille anche utilizzando, ove necessario, apposite strutture rimovibili; f) l'accensione di fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici in siti idonei posti a distanza inferiore alle soglie indicate nel comma 1, lett. a), previa autorizzazione del Sindaco.

3. Le attività previste al comma 2, lettere d) ed e) sono autorizzate e realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) all'atto di presentazione della richiesta dell'autorizzazione per i campeggi temporanei di cui all'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2004 o del nulla osta per immobili destinati occasionalmente alla ricettività collettiva di cui all'art. 40 della medesima legge, il responsabile del campo scout deve dare adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo attraverso l'attestazione di partecipazione ai momenti formativi appositamente organizzati con le modalità individuate dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; a tale fine sono da ritenersi valide anche le attestazioni relative alle attività formative già realizzate in passato dal Corpo Forestale dello Stato per il medesimo scopo e possono inoltre essere valutate dal Sindaco analoghe attestazioni previste eventualmente anche in altre regioni e rilasciate per le medesime finalità; b) ai fini della valutazione dell'idoneità delle attività programmate dalle associazioni scout e dell'individuazione di eventuali prescrizioni e cautele del caso, il Sindaco può avvalersi del parere dell'Ente forestale e del parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; c) il responsabile del campo, nei giorni immediatamente precedenti alle uscite, deve fornire il proprio nominativo, gli orari di accensione dei fuochi, l'ubicazione e la durata dei campi stessi tramite l'apposito numero verde regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pagina 56 di 97 dandone così avviso ai Vigili del Fuoco e al Comando Regione Carabinieri Forestale EmiliaRomagna.

4. Le attività previste al comma 2, lettera f) sono autorizzate e realizzate nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) ai fini della valutazione dell'idoneità delle aree e dell'individuazione di eventuali prescrizioni e cautele del caso, il Sindaco può avvalersi del parere dell'Ente forestale e del parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco qualora esso non sia già stato consultato dall'autorità di pubblica sicurezza in sede di Commissione Tecnica Territoriale (C.T.T.); b) il Sindaco contestualmente al rilascio dell'autorizzazione deve darne informazione al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Unione dei Comuni a cui il Comune eventualmente appartiene;

5. Negli ambiti di cui al comma 1, lettera a) al di fuori dei periodi dichiarati di grave pericolosità e dandone preventivo avviso ai Vigili del Fuoco e al comando Regione Carabinieri Forestale EmiliaRomagna fornendo il proprio nominativo, recapito telefonico e l'ubicazione dell'attività tramite l'apposito numero verde regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, è permesso inoltre: a) l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, fermo restando che l'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso, il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve, comunque, avvenire sul luogo di produzione, raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti; b) la realizzazione e l'accensione di carbonaie situate in

apposite piazzole esistenti o in altri luoghi idonei comunque ripuliti dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, fermo restando che devono essere adottati i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille e che con il preventivo avviso deve essere comunicata la durata dell'attività.

6. L'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole, ovunque vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei periodi ordinari è consentito sul luogo di produzione, raggruppando il materiale nei limiti di quanto previsto per le normali pratiche agricole dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'abbruciamento non necessita del preventivo avviso di cui al comma 5 se viene effettuato a distanza maggiore di 100 metri dai boschi, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno, dai terreni saldi, dai terreni saldi arbustati o cespugliati.

7. Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

9. Sono sempre fatti salvi eventuali provvedimenti e ordinanze delle autorità di protezione civile che possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui ai commi precedenti.

Articolo 59 - Controfuoco e fuoco prescritto

1. Al fine di ridurre il rischio di incendio boschivo, la pratica del fuoco prescritto può essere utilizzata in casi eccezionali o in via sperimentale nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale in conformità con quanto previsto dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'intervento deve essere autorizzato con opportune prescrizioni dall'Ente forestale. L'intervento può, inoltre, essere effettuato in applicazione di ordinanze emesse dagli Enti competenti in materia di spegnimento degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 13 del 2015 e dai Sindaci in qualità di autorità locali di Protezione Civile.

2. La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, è possibile in casi eccezionali, qualora non risultino idonee altre misure, ed è adottata esclusivamente su espressa indicazione dei soggetti preposti al coordinamento delle attività di spegnimento, previa consultazione dei Soggetti istituzionali coordinati nella lotta attiva e delle autorità competenti per territorio in materia di spegnimento degli incendi boschivi e di Protezione Civile.

Articolo 60 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco.

2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area boscata, arborata, arbustata o cespugliata è tenuto a dare l'allarme ai Vigili del Fuoco o al comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, agli altri organi di Polizia, al Comune o all'Unione dei Comuni.

3. A scopo di prevenzione degli incendi boschivi, per l'autorizzazione per le manifestazioni sportive e le competizioni agonistiche con mezzi motorizzati su strade che attraversano aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate potrà essere richiesto il parere dell'Ente forestale e il parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.